



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 85

di data 23 agosto 2023

Oggetto: Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 - articolo 5 comma 1. Articoli 7 e 32 del D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011. Approvazione delle graduatorie definitive delle domande presentate nell'anno 2022 per la locazione alloggi di edilizia pubblica e per il contributo integrativo al canone di locazione.

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di agosto alle ore 10.45, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.	Relazione di pubblicazione _____ Pubblicato all'albo telematico della Comunità dal giorno: 23 agosto 2023
	Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno: 02 settembre 2023
	IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 - articolo 5 comma 1. Articoli 7 e 32 del D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011. Approvazione delle graduatorie definitive delle domande presentate nell'anno 2022 per la locazione alloggi di edilizia pubblica e per il contributo integrativo al canone di locazione.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 28 del 30.03.2022), quale Responsabile del Servizio Affari generali – Organizzazione con il supporto dell'ufficio Edilizia agevolata/ITEA, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato:

Tenuto conto che lo stesso è stato già condiviso con l'Assessore con delega all'Edilizia abitativa pubblica sig.ra Betta Tiziana che ne condivide proposta e contenuti.

Premesso che:

L'articolo 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa" prevede la concessione del contributo integrativo per l'affitto sul libero mercato ai soggetti aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali.

Il primo comma dell'articolo 5 della Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa" prevede che gli alloggi di edilizia pubblica sono locati da I.T.E.A. S.p.A. ai soggetti aventi diritto secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali.

Le modifiche al Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 prevedono che le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'ammissione al beneficio economico del contributo integrativo siano presentate dal 1° luglio al 30 novembre di ogni anno all'ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio.

Preso atto che con deliberazione n. 1461 di data 12 agosto 2022 la Giunta Provinciale ha stabilito, per l'anno 2022, l'apertura del periodo di presentazione delle domande dall'01 settembre 2022 al 30 novembre 2022.

Gli articoli 7 e 32 del D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 dispongono che gli enti locali provvedono alla formazione delle graduatorie delle domande redatte rispettivamente per la locazione di alloggio pubblico o per l'ammissione al beneficio economico del contributo integrativo per locazioni sul libero mercato, con l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato 3) del Regolamento.

Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio ed hanno validità per una sola annualità; in caso di mancata assegnazione dell'alloggio o di concessione del contributo integrativo possono essere ripresentate.

Le graduatorie sono approvate entro il mese di giugno 2023 e mantengono validità ed efficacia fino alla formazione della successiva graduatoria.

Nel periodo dall'01 settembre 2022 al 30 novembre 2022 sono pervenute alla Comunità Alto Garda e Ledro n. 387 domande di locazione alloggio pubblico da parte di cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea e n. 132 domande di cittadini stranieri extracomunitari, n. 482 domande di contributo integrativo presentate da cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all'Unione europea e n. 102 relative a cittadini stranieri extracomunitari.

Nel corso dell'istruttoria delle domande il competente ufficio ha controllato tutta la documentazione prodotta, procedendo ad una verifica sistematica delle dichiarazioni rese; ha inoltre effettuato il controllo anagrafico in merito alla composizione dei nuclei familiari richiedenti, agli anni di residenza in Provincia di Trento e nella Comunità Alto Garda e Ledro, oltre alla verifica sulle proprietà immobiliari.

Dato atto che nel corso delle verifiche effettuate e connesse all'istruttoria delle istanze pervenute sono state dichiarate non ammissibili in graduatoria n. 29 domande di locazione alloggio, n. 21 di contributo integrativo al canone presentate da cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla Comunità europea, n. 10 domande di locazione alloggio e n. 6 di contributo integrativo al canone presentate da cittadini stranieri extracomunitari.

Con Decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 sono state approvate le graduatorie delle domande di locazione alloggio pubblico comprendente n. 358 domande di

locazione alloggio relative a cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea e n. 122 domande di locazione alloggio relative a cittadini stranieri extracomunitari, con espressa indicazione della possibilità per chiunque abbia interesse di presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria contro i provvedimenti relativi alla formazione della stessa.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate le graduatorie relative alle domande di contributo integrativo al canone di locazione, di cui n. 461 relative a cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea e n. 96 a richiedenti immigrati stranieri extracomunitari, con espressa indicazione della possibilità per chiunque abbia interesse di presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria contro i provvedimenti relativi alla formazione della stessa.

Preso atto che entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della L.P. 15/2005 sono pervenuti all'Amministrazione della Comunità le seguenti istanze di opposizione alle graduatorie:

- istanza prodotta in data 31.07.2023 prot. n. 9102 di data 02.08.2023 dalla Signora C. T., cittadina italiana, le cui domande (n. 22-2-10862444 e n. 22-2-10862708) rispettivamente per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica e di contributo integrativo erano state dichiarate non ammissibili nelle rispettive graduatorie a seguito della difformità fra la situazione anagrafica del nucleo familiare e la certificazione ICEF prodotta dall'interessata ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento.

- istanza prodotta in data 11.07.2023 prot. n. 8178 di data 12.07.2023 dal Signor K. O., cittadino italiano, le cui domande (n. 22-2-10707451 e n. 22-2-10707899) rispettivamente per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica e di contributo integrativo erano state dichiarate non ammissibili nelle rispettive graduatorie a seguito della difformità fra la situazione anagrafica del nucleo familiare e la certificazione ICEF prodotta dall'interessato ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento.

- istanza prodotta in data 19.07.2023 prot. n. 8720 di data 25.07.2023 dalla Signora M. F. M. L. Y., cittadina italiana, la cui domanda (n. 22-2-10733436) per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica è stata dichiarata non ammissibile nella graduatoria a seguito della difformità fra la situazione anagrafica del nucleo familiare e la certificazione ICEF prodotta dall'interessata ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

- istanza prodotta in data 11.07.2023 prot. n. 8172 di data 12.07.2023 dal Signor M. E., cittadino italiano, la cui domanda (n. 22-2-10689532) per il contributo integrativo era stata dichiarata non ammissibile nella graduatoria a seguito della difformità fra la situazione anagrafica del nucleo familiare e la certificazione ICEF prodotta dall'interessato ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.

- istanza prodotta in data 31.07.2023 prot. n. 9099 di data 02.08.2023 dalla Signora P. M., cittadina italiana, la cui domanda (n. 22-2-10740827) per il contributo integrativo era stata dichiarata non ammissibile nella graduatoria per mancanza della residenza continuativa per tre anni in Provincia Autonoma di Trento alla data di presentazione della domanda.

- istanza prodotta in data 12.07.2023 prot. n. 8264 di data 14.07.2023 dalla Signora V. E., cittadina extracomunitaria, le cui domande (n. 22-2-10841864 e n. 22-2-10841912) rispettivamente per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica e di contributo integrativo erano state ammesse nelle rispettive graduatorie; il richiedente ha ora presentato l'estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS in data 05.07.2023 il quale attesta la maturazione di otto anni di attività lavorativa non dichiarata e non documentata al momento di presentazione delle domande.

- istanza prodotta in data 17.07.2023 prot. n. 8437 di data 18.07.2023 dalla Signora I. S., cittadina comunitaria, la cui domanda (n. 22-2-10669045) per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica era stata dichiarata ammissibile nella graduatoria; il richiedente ha ora, a seguito della domanda presentata alla Medicina Legale della Provincia in data 17.11.2022 (entro i termini di presentazione delle domande), presentato il verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza attestante una invalidità permanente parziale pari al 51%, non dichiarata al momento di presentazione della domanda.

Dopo attenta analisi delle istanze pervenute risulta quanto segue:

- i Signori C. T., K. O., M. F. M. L. Y., e M. E. non hanno prodotto idonea documentazione atta a dimostrare la corrispondenza della situazione anagrafica a quella dichiarata nelle domande e quindi non sussistono in capo ai ricorrenti i requisiti previsti dagli articoli 3 e 30 del Regolamento in materia di edilizia pubblica; con il presente atto si provvede pertanto al non accoglimento delle istanze presentate ed alla non riammissione delle domande presentate.

- la Signora P. M. ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare la residenza continuativa per tre anni in Provincia Autonoma di Trento alla data di presentazione della

domanda; con il presente atto si provvede pertanto all'accoglimento dell'istanza presentata ed alla riammissione della domanda (n. 22-2-10740827) della Signora P. M. nella graduatoria di contributo integrativo di cittadini comunitari con un totale complessivo pari a 163,00 punti.

- la Signora I.S. ha prodotto idonea documentazione e pertanto si provvede alla variazione del punteggio della domanda (n. 22-2-10669045) di locazione alloggio per cittadini comunitari presentata dalla signora I. S., con l'attribuzione di 25,50 punti, a seguito della produzione, in data successiva alla formazione delle graduatorie, di certificazione sanitaria attestante una invalidità permanente parziale pari al 51%, che determina un totale complessivo pari a 188,50 punti.

- la Signora V. E. al momento di presentazione delle domande (n. 22-2-10841864 e n. 22-2-10841912) rispettivamente per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica e di contributo integrativo non ha dichiarato gli anni lavorativi e per questo non è stato riconosciuto il relativo punteggio; la stessa ha prodotto solo ora la documentazione necessaria, e pertanto la richiesta non è accoglibile

Dato atto che si provvede ad escludere la domanda (n. 22-2-10858291) per il contributo integrativo del Signor D. K. per sua rinuncia volontaria.

Dato atto che si provvede ad escludere la domanda (n. 22-2-10855109) per il contributo integrativo del Signor G. G. per decesso del richiedente.

Viene pertanto proposta, a seguito delle variazioni intervenute, l'approvazione delle graduatorie definitive delle domande raccolte nel 2022 per la locazione di alloggi di edilizia pubblica e per il contributo integrativo comprendenti complessivamente rispettivamente n. 358 e n. 460 domande di cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea e rispettivamente n. 122 e n. 96 domande di cittadini extracomunitari.

Tutto ciò premesso e visto quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 della Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e dagli articoli 7 e 32 del D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 in ordine alla formulazione delle graduatorie delle domande di locazione di un alloggio pubblico e di contributo integrativo a sostegno del canone di locazione;

Considerato che vengono formulate distinte graduatorie per cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della Legge 13/90, per cittadini stranieri extracomunitari;

Dato atto che le domande per accedere ai benefici dell'edilizia abitativa pubblica possono essere presentate per la locazione dell'alloggio pubblico e/o per l'ottenimento del contributo integrativo al canone di locazione per alloggi sul libero mercato;

Ritenuto ora pertanto opportuno procedere all'approvazione delle graduatorie definitive relative alle domande presentate per l'anno 2022, di cui agli allegati a), b), c) e d) che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la Legge Provinciale 07.11.2005 n. 15 e s.m.i. concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica ed il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente provvedimento immediatamente esecutivo, per dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari.

Richiamate a tutti gli effetti:

- . la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte

con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di provvedimento è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Segretario Reggente, dando atto che non si rende necessario acquisire quello di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- . il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- . il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

DECRETA

per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di non accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dalla signora C. T. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7

novembre 2005, n. 15 avverso le graduatorie approvate con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 per le domande (n. 22-2-10862444 e n. 22-2-10862708) rispettivamente di locazione alloggio e di contributo integrativo per cittadini comunitari;

2. di non accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dal signor K. O. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso le graduatorie approvate con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 per le domande (n. 22-2-10707451 e n. 22-2-10707899) rispettivamente di locazione alloggio e di contributo integrativo per cittadini comunitari;
3. di non accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dalla signora M. F. M. L. Y. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso la graduatoria approvata con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 per la domanda (n. 22-2-10733436) per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica per cittadini comunitari;
4. di non accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dal signor M. E. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso le graduatorie approvate con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 per la domanda (n. 22-2-10689532) per il contributo integrativo per cittadini comunitari;
5. di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dalla signora P. M. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso la graduatoria approvata con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 e di riammettere conseguentemente la domanda (n. 22-2-10740827) per il contributo integrativo per cittadini comunitari presentata, con l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 163,00 punti;
6. di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dalla signora I. S. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso la graduatoria approvata con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 e di variare conseguentemente il punteggio della domanda (n. 22-2-10669045) di locazione alloggio per cittadini comunitari, presentata dalla stessa, con l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 188,50;
7. di non accogliere, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, l'istanza presentata dalla signora V. E. entro i termini previsti dal comma 10 dell'art. 3 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 avverso le graduatorie approvate con decreto del Presidente n. 69 di data 29 giugno 2023 per le domande (n. 22-2-10841864 e n. 22-2-10841912) rispettivamente per la locazione di un alloggio di edilizia pubblica e di contributo integrativo per cittadini extracomunitari;
8. di eliminare dalla graduatoria la domanda (n. 22-2-10858291) presentata dal Signor D. K. per il contributo integrativo per cittadini comunitari, per sua rinuncia volontaria;
9. di eliminare dalla graduatoria la domanda (n. 22-2-10855109) presentata dal Signor G. G. per il contributo integrativo per cittadini comunitari, per decesso del richiedente;
10. di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle domande di locazione alloggio pubblico relativa alle domande raccolte nell'anno 2022 presentate da cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea - di cui all'allegato a) comprendente n. 358 richieste ritenute idonee;
11. di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle domande di locazione alloggio pubblico relativa alle domande raccolte nell'anno 2022 presentate da cittadini stranieri extracomunitari - di cui all'allegato b) comprendente n. 122 richieste ritenute idonee;

12. di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle domande di contributo integrativo relativa alle domande raccolte nell'anno 2022 presentate da cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea - di cui all'allegato c) comprendente n. 460 richieste ritenute idonee;
13. di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle domande di contributo integrativo relativa alle domande raccolte nell'anno 2022 presentate da cittadini stranieri extracomunitari - di cui all'allegato d) comprendente n. 96 richieste ritenute idonee;
14. di dare atto che gli allegati a) – b) – c) e d) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
15. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
16. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
17. di comunicare agli interessati l'esito del presente provvedimento;
18. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini